



Allegato A

COMUNE DI GALLICANO

(Provincia di Lucca)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 32 del 20-12-2016

I N D I C E
PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Regolamento - Finalità
- ART. 2 - Interpretazione del Regolamento
- ART. 3 - Durata in carica del Consiglio
- ART. 4 - La sede delle adunanze

CAPO II
IL PRESIDENTE

- ART. 5 - Presidenza delle adunanze
- ART. 6 - Compiti e poteri del Presidente

CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI

- ART. 7 - Costituzione
- ART. 8 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 9 - Funzionamento
- Art. 10 - Componenti della Conferenza - permessi retribuiti

CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- ART. 11 - Costituzione e composizione
- ART. 12 - Presidenza e convocazione delle commissioni
- ART. 13 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti
- ART. 14 - Funzioni delle commissioni consiliari permanenti
- ART. 15 - Segreteria delle commissioni consiliari permanenti

CAPO V
COMMISSIONI SPECIALI

- ART. 16 - Commissione di controllo e garanzia
- ART. 17 - Commissione di inchiesta e/o indagine
- ART. 18 - Commissioni consultive speciali

CAPO VI
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

- ART. 19 - Designazioni e funzioni

PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 20 - Riserva di Legge

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 21 - Entrata in carica - Convalida

ART. 22 - Dimissioni

ART. 23 - Incandidabilità - Ineleggibilità - Incompatibilità

ART. 24 - Decadenza

CAPO III
DIRITTI

ART. 25 - Diritto di iniziativa

ART. 26 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

ART. 27 - Richiesta di convocazione del Consiglio

ART. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

ART. 30 - Divieto di mandato imperativo

ART. 31 - Partecipazione alle adunanze

ART. 32 - Astensione obbligatoria

ART. 33 - Responsabilità personale - Esonero

CAPO V
NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 34 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

ART. 35 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

ART. 36 - Funzioni rappresentative

PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

- ART. 37 - Competenza
- ART. 38 - Convocazione
- ART. 39 - Ordine del giorno
- ART. 40 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità
- ART. 41 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini
- ART. 42 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- ART. 43 - Deposito degli atti
- ART. 44 - Disciplina delle adunanze
- ART. 45 - Adunanze di seconda convocazione

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- ART. 46 - Adunanze pubbliche
- ART. 47 - Registrazioni audio e video
- ART. 48 - Adunanze segrete
- ART. 49 - Adunanze "aperte"

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- ART. 50 - Comportamento dei Consiglieri
- ART. 51 - Comportamento del pubblico
- ART. 52 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- ART. 53 - Ordine della discussione

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

- ART. 54 - Ordine di trattazione degli argomenti
- ART. 55 - Discussione - Norme generali
- ART. 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- ART. 57 - Fatto personale
- ART. 58 - Termine dell'adunanza

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

- ART. 59 - La partecipazione del Segretario all'adunanza
- ART. 60 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

PARTE IV
LE DELIBERAZIONI

CAPO I
LE DELIBERAZIONI

- ART. 61 - Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione
- ART. 62 - Forma e contenuti
- ART. 63 - Approvazione - Revoca - Modifica

CAPO II
LE VOTAZIONI

- ART. 64 - Modalità generali
- ART. 65 - votazione in forma palese
- ART. 66 - votazione per appello nominale
- ART. 67 - votazioni segrete
- ART. 68 - Esito delle votazioni
- ART. 69 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 70 - Entrata in vigore
- ART. 71 - Diffusione

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
REGOLAMENTO - FINALITA'

- 1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti nonché dei principi stabiliti dallo statuto.
- 2) Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti ed udito il parere del segretario comunale.

ARTICOLO 2
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate in forma scritta al presidente del consiglio comunale.
- 2) Il presidente del consiglio comunale incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 3) Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione d'argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al presidente.
- 4) Nel caso di cui al comma 3 il presidente sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate; qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5) L'interpretazione delle norme ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ARTICOLO 3 DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1) Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2) Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

ARTICOLO 4 LA SEDE DELLE ADUNANZE

1) Le adunanze del consiglio si tengono di norma presso la sede comunale, in apposita sala civica.

2) La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale, agli assessori, al segretario comunale e, eventualmente, al personale incaricato della registrazione della seduta.

Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del consiglio.

Uno spazio è assegnato, altresì, ai rappresentanti degli organi d'informazione arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.

3) Qualora circostanze particolari lo richiedano, il presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, può disporre che l'adunanza del consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede comunale.

4) La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5) Nel giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede è esposta la bandiera della Repubblica, dell'Unione Europea ed eventualmente quella del comune.

CAPO II IL PRESIDENTE

ARTICOLO 5 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

- 1) Qualora il consiglio comunale non si avvalga della facoltà di istituire il presidente ed il vice presidente del consiglio, le attribuzioni, i ruoli, le funzioni previste dal presente regolamento per il presidente ed il vice presidente del consiglio comunale sono attribuite, rispettivamente, al sindaco e al vice sindaco.
- 2) In caso d'assenza od impedimento del presidente, la presidenza è assunta dal vicepresidente ed ove anche questi sia assente od impedito, dal consigliere anziano, ossia dal consigliere, non candidato sindaco, che ha riportato il maggior numero di preferenze.

ARTICOLO 6 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

- 1) Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2) Il presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.
- 3) Il presidente concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa il contenuto delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
- 4) Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente s'ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 7 COSTITUZIONE

1) I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2) Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista partecipante alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, allo stesso spettano le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.

3) I singoli gruppi costituiti devono comunicare per iscritto al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neoeletto.

Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo.

In mancanza di tali comunicazioni è considerato capogruppo il consigliere del gruppo, non componente la giunta comunale, che abbia riportato il maggior numero di voti.

4) Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve esprimere tale volontà al presidente del consiglio e al segretario comunale, allegando la dichiarazione d'accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.

5) Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi o non dichiara di voler costituire un gruppo autonomo non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella suddetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.

Della costituzione del gruppo misto deve essere comunicata per iscritto al presidente del consiglio e al segretario comunale da parte dei consiglieri interessati.

ARTICOLO 8 LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1) I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la commissione consiliare permanente denominata "conferenza dei capigruppo", coordinata dal presidente del consiglio comunale.

2) La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del consiglio.

3) Il presidente può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse.

4) Per le decisioni ed i pareri della conferenza dei capigruppo che comportino votazione, ciascun presidente esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il presidente del consiglio non prende parte alle votazioni.

5) La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento e, in particolare,:

- a) provvede alla interpretazione di norme del regolamento quando ciò sia richiesto, con adeguata motivazione, da almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
- b) concorre con il presidente alla programmazione periodica dei lavori del consiglio comunale;
- c) presenta al presidente del consiglio schemi di deliberazione e proposte per l'esame e le decisioni dell'assemblea consiliare;
- d) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal consiglio, con apposito incarico.

6) La conferenza dei capigruppo è convocata e coordinata dal presidente del consiglio che stabilisce l'ordine dei lavori.

7) La conferenza è inoltre convocata dal presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da tanti capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri comunali.

8) La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

9) I capigruppo hanno facoltà di delegare per scritto, un consigliere del loro gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

ARTICOLO 9 FUNZIONAMENTO

1) I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.

2) Per l'espletamento delle loro funzioni, ai gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di risorse e attrezzature, in relazione alla loro consistenza numerica.

3) Le attrezzature dovranno essere idonee a consentire lo svolgimento delle funzioni del gruppo.

4) Ai gruppi consiliari può essere riconosciuto un contributo per lo svolgimento delle loro funzioni commisurato alla consistenza numerica dei singoli gruppi e stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo.

5) Ogni gruppo consiliare comunica, ai fini dell'adozione della relativa determinazione, al responsabile del servizio amministrativo la decisione di impegnare le somme, ove stanziare, nonché la ragione dell'impegno.

6) Il sindaco rende pubblico, annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il quadro riassuntivo delle eventuali spese sostenute dai gruppi consiliari nell'anno precedente.

ARTICOLO 10 COMPONENTI DELLA CONFERENZA – PERMESSI RETRIBUITI

1) I componenti della conferenza dei capigruppo hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza per tutta la durata della loro partecipazione e per il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, fruendo a tal fine di permessi retribuiti.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ARTICOLO 11 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1) Il consiglio comunale, con deliberazione approvata di norma nell'adunanza successiva alla prima tenutasi dopo l'elezione, procede alla nomina delle commissioni permanenti previste dall'art.16 dello statuto, determinandone la composizione numerica nel rispetto del criterio di proporzionalità e del principio, compatibilmente con la parte femminile eletta, della rappresentanza di genere.

2) In caso di decadenza, dimissioni od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare d'appartenenza designa un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

3) Le commissioni permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento, senza diritto di voto, alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori competenti per materia, nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori, dei dirigenti di enti e di aziende dipendenti dal comune e di eventuali consulenti esterni.

ARTICOLO 12 PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1) Con le eccezioni previste dall'art.16, comma 3, e dall'art.17, comma 2, il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese e a maggioranza dei voti dei componenti.

2) L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene convocata dal sindaco entro 20 giorni dalla deliberazione di istituzione della commissione stessa.

3) In caso d'assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4) Il presidente comunica al consiglio comunale, al sindaco e al segretario comunale la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro 5 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

5) Il presidente convoca e presiede la commissione fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

6) La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno 1/5 dei consiglieri comunali assegnati.

La riunione è tenuta entro 10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

7) Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare da recapitarsi ai componenti la commissione, al loro domicilio, o all'indirizzo PEC da essi comunicato o fornito dall'amministrazione, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

ARTICOLO 13 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1) La riunione della commissione consiliare permanente è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione, da tenersi nel secondo giorno utile già fissato nell'avviso di prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri.
- 2) Le sedute delle commissioni sono pubbliche e pertanto, ai relativi lavori, possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi d'informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione d'argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune.
- 3) Il sindaco e i componenti la giunta comunale possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
- 4) Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

ARTICOLO 14 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1) Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
- 2) Le commissioni consiliari possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.
- 3) Le commissioni consiliari provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al consiglio, con relazioni inviate al presidente del consiglio comunale, e, da quest'ultimo, illustrate nell'assemblea consiliare.
D'intesa con il presidente del consiglio comunale può riferire all'adunanza il presidente della commissione.
I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente alla commissione entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4) Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.

Le relative proposte vengono rimesse al presidente del consiglio comunale che le trasmette al segretario comunale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora l'istruttoria si concluda con i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49 la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria.

Qualora i pareri siano, in tutto od in parte, contrari la proposta è restituita dal presidente del consiglio comunale alla commissione che può riproporla dopo aver preso visione dei contenuti e delle osservazioni effettuate dai competenti organi tecnico-amministrativi.

ARTICOLO 15 SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI VERBALE DELLE SEDUTE - PUBBLICITA' DEI LAVORI

1) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal membro della commissione appositamente designato dal presidente.

Spetta al presidente, avvalendosi degli uffici comunali, organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo, provvedendo, altresì, ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

Il segretario della commissione redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza.

I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

2) Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al presidente del consiglio comunale, al sindaco, se soggetto diverso, e al segretario comunale e vengono obbligatoriamente depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, affinché possano essere consultati dai consiglieri comunali.

Il sindaco informa la giunta comunale in ordine ai contenuti dei verbali ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

I verbali delle commissioni che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi, per opportuna conoscenza, al revisore dei conti.

CAPO V
COMMISSIONI SPECIALI

ARTICOLO 16
COMMISSIONE DI CONTROLLO E/O GARANZIA

1) Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo è istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale sono attribuite le funzioni di cui al presente articolo.

2) La composizione e l'elezione della commissione permanente di controllo e garanzia sono stabilite dal consiglio comunale, in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la partecipazione spettante alla maggioranza e all'opposizione.

3) Il presidente della commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti.

Sono nulli i voti eventualmente attribuiti ai consiglieri di altri gruppi. E' eletto il consigliere che ottiene il maggior numero di voti, purché non inferiore a due, ed a parità di voti, il più anziano di età.

4) La commissione consiliare permanente di controllo e garanzia esercita le proprie funzioni attraverso:

- a) la verifica periodica trimestrale dello stato di attuazione da parte del sindaco e degli assessori, delle scelte strategiche effettuate, con le linee programmatiche generali;
- b) il controllo del rispetto dei tempi di attuazione delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
- c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione, degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- d) le relazioni ed i referti dell'organo di revisione economico finanziario;
- e) le relazioni e segnalazione del Difensore Civico territoriale, se istituito;
- f) l'attivazione degli accertamenti e controlli dei quali siano incaricati dal consiglio comunale.

5) La commissione presenta al consiglio, tramite il presidente, relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata.

6) La commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi comunali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente comma 4.

I responsabili dei servizi tenuti a garantire alla commissione la collaborazione dalla stessa richiesta.

ARTICOLO 17
COMMISSIONI DI INCHIESTA E/O DI INDAGINE

- 1) Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'inchiesta o di indagine.
- 2) La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e per riferire al consiglio comunale il relativo esito; contestualmente all'istituzione della commissione, con criterio proporzionale, il consiglio comunale provvede a designare il presidente.
- 3) Alla commissione sono attribuiti tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico e, a tal fine, su richiesta del presidente, il segretario comunale provvede a mettere a disposizione della commissione stessa tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.
- 4) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, di membri del consiglio e della giunta, del revisore, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti, aziende ed organismi, nonché di consulenti esterni indicati dalla commissione stessa.
La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione, al consiglio comunale, della relazione conclusiva della commissione e, a tal fine, i componenti la commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio sino a tale termine.
- 5) Alle sedute della commissione partecipa il segretario comunale anche con funzioni di verbalizzante.
- 6) Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima e per i quali è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
- 7) Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o il dirigente o responsabile competente dovrà adottare entro un termine prestabilito.
- 8) Con la presentazione della relazione al consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal presidente al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ARTICOLO 18 COMMISSIONI CONSULTIVE SPECIALI

1) Il consiglio comunale può istituire, ai sensi dell'art.16, comma 3, dello statuto, commissioni temporanee e specifiche, composte da consiglieri comunali e/o da membri esperti nelle specifiche materie, con compiti di proposta relativamente alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.

2) Il consiglio comunale provvede con proprio atto a regolamentare l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni di cui al precedente comma 1.

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ARTICOLO 19 DESIGNAZIONE E FUNZIONI

1) All'inizio di ciascuna seduta del consiglio comunale il presidente può designare tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore; la minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2) Gli scrutatori, la cui nomina è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3) Nelle votazioni palesi gli scrutatori collaborano col presidente ai fini dell'accertamento del risultato della votazione.

4) Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

ARTICOLO 20
RISERVA DI LEGGE

1) L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ARTICOLO 21
ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1) I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2) Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge procedendo alla loro immediata surrogazione.

3) Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista abbia riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

ARTICOLO 22
DIMISSIONI

1) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2) Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni; qualora il consigliere ritenga opportuno indicare le motivazioni, queste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3) Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 23 INCANDIDABILITA' - INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

1) Per i casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità si applicano le norme previste dalla parte I, titolo III, capo II, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 24 DECADENZA

1) I consiglieri comunali che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti; la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

2) Ai fini di cui al comma 1, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede a comunicare allo stesso, con avviso scritto, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3) Il consigliere interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente del consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nell'avviso, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

4) Qualora sia stata pronunciata la decadenza si procede, nella stessa riunione, alla surroga mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, delle cause ostative di cui al precedente art.23.

CAPO III DIRITTI

ARTICOLO 25 DIRITTO DI INIZIATIVA

1) I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento attribuito alla competenza del consiglio comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2) I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie di competenza del consiglio comunale.

3) La proposta di deliberazione, eventualmente accompagnata da una relazione illustrativa, deve essere sottoscritta dal consigliere proponente ed inviata al presidente del consiglio comunale il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il presidente del consiglio comunale, qualora l'istruttoria si concluda con esito favorevole, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4) I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

5) Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al presidente del consiglio comunale nei due giorni precedenti quello dell'adunanza.

Qualora gli emendamenti rappresentino proposte di variazioni che non comportino integrazioni di istruttoria possono essere presentate in forma scritta al presidente del consiglio comunale nel corso della seduta.

Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altro consigliere.

6) Per l'approvazione degli emendamenti si rinvia a quanto disposto dall'art.63.

ARTICOLO 26 DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1) I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di

indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2) L'interrogazione consiste nella richiesta scritta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune e rivolta al sindaco o alla giunta per ottenere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione comunale.

3) L'interpellanza consiste in un quesito scritto, debitamente firmato, preventivamente depositato presso l'ufficio protocollo del comune e rivolto al sindaco o all'assessore competente circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento; ottenuta la risposta, il consigliere richiedente dichiara se si ritiene soddisfatto o meno.

Il sindaco o l'assessore competente hanno facoltà di intervenire per replicare al consigliere interpellante; nel caso in cui l'interpellante non si ritenga soddisfatto potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo e sulla quale il consiglio dovrà procedere con apposita votazione.

4) Alle interrogazioni il sindaco o l'assessore competente per materia o, eventualmente, il segretario comunale, su autorizzazione orale del presidente, può dare la risposta orale nella stessa seduta, oppure risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

5) Il proponente può richiedere che la risposta all'interpellanza sia fornita nel corso del consiglio comunale; in tale caso, il presidente del consiglio comunale provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione all'ordine del giorno utile del primo consiglio utile.

6) Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente; esse saranno iscritte, se richiesto, all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio successiva alla loro presentazione, ad esclusione dei casi in cui siano iscritti all'ordine del giorno della seduta l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

7) La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.

La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ARTICOLO 27
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2) Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al presidente del consiglio comunale che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
- 3) La richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto, n. 267.
- 4) Qualora nella richiesta sia precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il consiglio comunale dovrà effettuare esclusivamente un esame ed un dibattito generale senza adottare deliberazioni, i consiglieri proponenti devono allegare la relazione che illustra l'oggetto da trattare.

ARTICOLO 28
DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

- 1) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici del comune, dagli uffici delle aziende, istituzioni ed enti da esso dipendenti l'accesso agli atti e a tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo.
- 2) I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e al rispetto della normativa in materia di privacy.
- 3) La richiesta di documentazione, da presentare in forma scritta, sarà evasa nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni.

CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ARTICOLO 29
DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- 1) I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
- 2) Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio comunale.
- 3) L'indennità di presenza è corrisposta anche per le sedute delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni istituite per legge nella stessa misura prevista per le adunanze del consiglio comunale.
- 4) Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni di cui al precedente comma.
Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto inoltre alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
- 5) I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente autorizzati dal presidente del consiglio comunale a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.
Analogha disciplina si applica per la partecipazione dei consiglieri alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli Enti locali che hanno rilevanza nazionale e ai componenti la giunta comunale se autorizzati dal sindaco.
- 6) La giunta comunale, in conformità a quanto dispone il decreto legislativo n. 267/2000, può provvedere a deliberare di assicurare i componenti il consiglio comunale contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ARTICOLO 30
DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

- 1) Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2) Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 31 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

- 1) Il consigliere comunale è tenuto a partecipare alle adunanze del consiglio.
- 2) Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale resa al presidente del consiglio comunale, il quale ne dà notizia al consiglio.
- 3) Il consigliere che si assenta definitivamente nel corso dell'adunanza deve avvertire il segretario comunale perché sia presa nota a verbale.

ARTICOLO 32 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini sino al quarto grado.
- 2) L'obbligo di astenersi comporta l'obbligo di abbandonare l'aula consiliare.
- 3) I consiglieri comunali tenuti ad astenersi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

ARTICOLO 33 RESPONSABILITA' PERSONALE - ESONERO

- 1) Il consigliere comunale è personalmente responsabile dei voti espressi in ordine ai provvedimenti deliberati dal consiglio.
- 2) E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente o che, comunque, non abbia preso parte alla deliberazione.
- 3) Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

CAPO V
NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 34
INDIRIZZI PER LE NOMINE DI
COMPETENZA DEL SINDACO

- 1) Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi cui il sindaco, in relazione alle competenze attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dovrà attenersi per la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
- 2) Gli indirizzi di cui al comma 1 sono efficaci limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo del consiglio che li ha espressi.

ARTICOLO 35
NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1) Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto palese, ferme restando procedure diverse previste dalla legge.
- 2) Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza del consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato.
Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
- 3) Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ARTICOLO 36
FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

- 1) I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
- 2) Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico, che interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.

PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

ARTICOLO 37
COMPETENZA

- 1) La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente.
- 2) Nel caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
- 3) Qualora la convocazione del consiglio sia resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

ARTICOLO 38
CONVOCAZIONE

- 1) La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo avvisi con le modalità di cui al presente regolamento.
- 2) L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 3) L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
Nello stesso devono essere precisati gli argomenti da trattare.
- 4) Il consiglio comunale è convocato di norma in adunanza ordinaria per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, rendiconti di gestione.
- 5) Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al presidente del consiglio comunale da almeno un quinto dei consiglieri in carica.

In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro 20 giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.

6) Il consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7) L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti nell'originale del bollo del comune e firmati dal presidente del consiglio comunale o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ARTICOLO 39 ORDINE DEL GIORNO

1) L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2) Spetta al presidente del consiglio comunale di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere proposte di cui al successivo quarto comma.

3) L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al presidente del consiglio comunale, alla giunta ed ai consiglieri comunali con la collaborazione del segretario comunale.

4) Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5) Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6) Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza; gli altri argomenti eventualmente elencati sono trattati in seduta pubblica.

7) L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ARTICOLO 40 AVVISO DI CONVOCAZIONE CONSEGNA - MODALITA'

1) La convocazione del consiglio comunale avviene, in via prioritaria, attraverso la posta elettronica certificata (PEC) istituzionale, all'indirizzo comunicato dal consigliere o ad esso fornito dall'amministrazione comunale. La

consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento sulla casella di PEC. La conferenza dei capigruppo può disporre che tale modalità di convocazione sia integrata da ulteriori forme di comunicazione finalizzate a diffondere l'avvenuta convocazione delle sedute, quali l'invio di brevi messaggi di testo (SMS) al telefono cellulare dei consiglieri comunali ovvero l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC. Qualora, per cause di forza maggiore la spedizione telematica non potesse avere luogo o a richiesta motivata del consigliere, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione a domicilio mediante il messo comunale.

2) I consiglieri devono depositare presso la segreteria comunale, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, o dal subentro, in caso di surroga, apposita dichiarazione contenente i dati necessari per la convocazione ai sensi del precedente comma 1.

3) I consiglieri comunali che non risiedono nel comune devono depositare, entro gli stessi termini di cui al precedente comma 2, la dichiarazione contenente l'indicazione di un domiciliatario residente nel comune, del relativo indirizzo presso il quale devono essere eventualmente consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4) In assenza delle indicazioni di cui ai precedenti commi il presidente del consiglio comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la trasmissione dell'avviso tramite PEC o per la consegna dell'avviso al domicilio.

Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ARTICOLO 41 AVVISO DI CONVOCAZIONE CONSEGNA - TERMINI

1) L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere trasmesso o consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

2) Per le adunanze straordinarie la trasmissione o la consegna dell'avviso devono avvenire almeno tre giorni prima della riunione.

3) Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso/consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

4) Per l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2, non si computa, ai sensi dell'art.155 del c.p.c., il giorno di trasmissione/consegna, mentre si computa il giorno in cui si tiene la seduta consiliare.

5) Nel caso che, dopo la trasmissione/consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti sopravvenuti, occorre, con le stesse modalità, darne avviso scritto almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6) I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso.

L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7) L'eventuale errata o mancata trasmissione/consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

ARTICOLO 42 ORDINE DEL GIORNO PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1) L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo on - line del comune rispettivamente nei 5 giorni e nei 3 giorni precedenti la riunione.

2) L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo on - line almeno 24 ore prima della riunione.

3) Nei termini suddetti copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze è inviata, a cura della segreteria, al Prefetto, alla locale stazione dei Carabinieri, al revisore dei conti, al segretario comunale, ai responsabili degli uffici e servizi e agli organi di informazione locale.

4) L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono inoltre resi noti alla cittadinanza delle adunanze tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ed, eventualmente, mediante manifesti da affiggere nei luoghi di maggiore affluenza del territorio comunale.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 43 DEPOSITO DEGLI ATTI

- 1) Fatte salve eventuali diverse previsioni legislative o regolamentari, tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima delle riunioni ordinarie e straordinarie e almeno 24 ore prima della riunione in caso di eccezionale urgenza.
- 2) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma 1, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
- 3) All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della adunanza.

ARTICOLO 44 DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- 1) Il consiglio comunale non può deliberare, in prima convocazione, se non intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati; il sindaco, se presente, si computa ai fini del raggiungimento del quorum necessario a rendere valida l'adunanza.
- 2) La seconda convocazione è validamente costituita se intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati; il sindaco, se presente, non si computa ai fini del raggiungimento del quorum necessario a rendere valida l'adunanza.
- 3) L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed il cui esito è annotato a verbale.
- 4) Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 5) Il presidente del consiglio comunale dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la presenza in aula del numero legale. I componenti che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale suggerisce al presidente

di richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e il presidente provvede, qualora ne ravvisi la necessità, alla ripetizione dell'appello.

Nel caso che dall'appello non risulti raggiunto il numero legale, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione, per un tempo massimo di 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, il presidente dichiara sciolta la seduta.

Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei presenti al momento della chiusura della riunione.

6) Il numero legale deve sussistere, anche al momento della votazione di ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

ARTICOLO 45 ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1) Qualora la prima adunanza del consiglio comunale vada deserta, la seconda convocazione si tiene nel secondo giorno utile già fissato nell'avviso di prima convocazione.

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 46 ADUNANZE PUBBLICHE

1) Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal seguente articolo 48.

2) Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ARTICOLO 47 REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO

1) Il presidente può autorizzare la registrazione o la ripresa dei lavori del consiglio comunale da parte degli organi di informazione.

2) Non è consentita, salvo autorizzazione del presidente, la possibilità di intervento da parte di estranei all'organo consiliare.

E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ARTICOLO 48 ADUNANZE SEGRETE

1) L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone.

2) Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3) Qualora nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere la discussione stessa, senza ulteriori interventi.

Il consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

Il presidente del consiglio comunale, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4) Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati dal segreto d'ufficio.

ARTICOLO 49 ADUNANZE "APERTE"

1) Il presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, per rilevanti motivi d'interesse della comunità locale può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento, per l'intera seduta o parte di essa.

2) Le adunanze di cui al comma 1 hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche e sindacali, delle istituzioni scolastiche e, comunque, chiunque risulti interessato ai temi da discutere.

3) Nelle adunanze "aperte" il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti di cui al precedente comma per illustrare al consiglio comunale gli orientamenti delle istituzioni, enti ed organismi e delle parti sociali rappresentate.

4) Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 50 COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1) Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2) Il diritto di cui al precedente comma è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.

3) Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama immediatamente.

4) Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione decide con votazione in forma palese.

ARTICOLO 51 COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1) Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2) I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, della collaborazione della polizia municipale.

3) La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.

4) Qualora da parte di persone che assistono all'adunanza venga arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5) Qualora nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione; nel caso in cui alla ripresa dell'adunanza i disordini dovessero proseguire il presidente dichiara chiusa la seduta.

ARTICOLO 52 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1) Il presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può invitare nella sala della riunione funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni su questioni attinenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2) Possono essere altresì invitati alle riunioni del consiglio consulenti, membri tecnici di commissioni nonché professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Possono essere invitati altresì professionisti incaricati da privati per illustrare i provvedimenti da deliberare; durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi del successivo articolo 60.

3) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula restando a disposizione, se in tal senso richiesti.

ARTICOLO 53 ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1) I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza; ove richiesto da almeno un gruppo consiliare, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco.

2) I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio.

3) Ogni intervento deve riguardare unicamente l'elenco degli argomenti posti in discussione, secondo l'ordine stabilito nella convocazione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

4) I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

5) Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

6) Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento.

7) Nessun intervento, quando sia effettuato secondo quanto previsto dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

ARTICOLO 54 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1) Il consiglio comunale, successivamente alla verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.

2) Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma successivo.

3) Il presidente ha facoltà, nel corso della seduta, di effettuare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ARTICOLO 55 DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1) Il presidente, terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, concede la parola a coloro i quali, nell'ordine, hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Qualora, su invito del presidente, nessun consigliere chieda di intervenire alla discussione la proposta viene messa a votazione.

2) Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può effettuare un

primo intervento di non più di 15 minuti ed un secondo, nella conclusione del dibattito, a titolo di controreplica, di 5 minuti.

3) Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione dell'argomento una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

4) Il presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5) Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, udite le controrepliche, con proprio intervento conclusivo dichiara chiusa la discussione.

6) Il consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il sindaco ed un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

7) Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 minuti.

Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Ogni singolo intervento deve essere contenuto entro i limiti di tempo sopra stabiliti.

8) I termini previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti, agli strumenti urbanistici ed alle relative varianti generali.

In ogni altra occasione, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta, o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ARTICOLO 56

QUESTIONE PREGIUDIZIALE SOSPENSIVA E MOZIONE D'ORDINE

1) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2) La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.

Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3) Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Sulle relative proposte può parlare un consigliere per ciascun gruppo, oltre al proponente o, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, uno solo di questi.

Il consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

4) Per mozione d'ordine s'intende il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare un argomento posto all'ordine del giorno siano osservate la legge, lo statuto ed il presente regolamento; durante la seduta i consiglieri hanno facoltà di intervenire in qualsiasi momento per presentare la mozione d'ordine.

ARTICOLO 57 FATTO PERSONALE

1) Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2) Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il consiglio comunale, senza discussione, con votazione palese.

3) Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4) Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5) La commissione, se istituita, riferisce per scritto entro il termine assegnatole.

6) Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazioni.

ARTICOLO 58
TERMINE DELL'ADUNANZA

- 1) L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal consiglio, su proposta presentata dal presidente, udita la conferenza dei capigruppo.
- 2) Il consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
- 3) Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nel tempo stabilito, il presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO
COMUNALE - VERBALE

ARTICOLO 59
LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

- 1) Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale curandone la relativa verbalizzazione.
- 2) Su richiesta di un membro del consiglio comunale, o autonomamente su autorizzazione del presidente, il segretario comunale interviene per fornire informazioni e/o chiarimenti al fine di agevolare i lavori dell'organo consiliare.

ARTICOLO 60
IL VERBALE DELL'ADUNANZA
REDAZIONE E FIRMA

- 1) Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
- 2) Alla sua redazione provvede il segretario comunale o chi esercita le relative funzioni vicarie.
- 3) Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli ed il numero ed i nominativi dei contrari e degli astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4) Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati su supporti magnetici e riportati nella trascrizione integrale delle sedute consiliari.

5) La parte del verbale relativo alla seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato ed è disponibile per i soli consiglieri o le persone interessate. Della seduta segreta non viene eseguita la registrazione su supporti magnetici.

6) Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

CAPO I LE DELIBERAZIONI

ARTICOLO 61 VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICA - APPROVAZIONE

1) Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale in una seduta successiva. A tal fine, il verbale stesso viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti ai sensi dell'art. 43 del presente regolamento.

2) Il presidente, nella seduta di approvazione, chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato e, se nessuno si pronuncia, il verbale stesso si dà per letto e si procede alla votazione in forma palese.

3) Qualora un consigliere lo richieda il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende sia inserito nel verbale.

4) Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione di merito dell'argomento.

5) Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi sono opposizioni alla rettifica proposta; qualora nessuno chieda di intervenire, la proposta si intende approvata. Se, al contrario, vengono manifestate contrarietà, i consiglieri possono parlare a favore o contro la proposta. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

6) Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica.

Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

7) I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del segretario comunale.

ARTICOLO 62 FORMA E CONTENUTI

1) L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati ed i pareri devono essere espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente.

2) In calce alla proposta di deliberazione deve essere riportato il contenuto dei pareri obbligatori e/o l'avvenuta richiesta dei medesimi.

3) Nel caso in cui il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non venga emendato nel corso del dibattito, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale con la specificazione dei motivi.

4) Qualora il testo della deliberazione proposto venga emendato nel corso della discussione, il presidente pone in votazione i singoli emendamenti; qualora gli stessi vengano approvati, in ordine al testo emendato vengono richiesti i pareri obbligatori ai responsabili degli uffici e dei servizi. Nel caso in cui tali pareri non siano immediatamente acquisibili e il segretario comunale non possa, in relazione alle sue competenze, esprimerli in via sostitutiva, il presidente rinvia l'approvazione della proposta ad una seduta consiliare successiva.

ARTICOLO 63 APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

1) Il consiglio comunale approva, con le modalità di cui agli articoli seguenti, le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema in votazione.

2) Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione

delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3) Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4) Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II LE VOTAZIONI

ARTICOLO 64 MODALITA' GENERALI

1) L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.

2) Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.

3) Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4) La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

5) Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o, se poste durante la discussione, prima della votazione della deliberazione ed ancor prima degli eventuali emendamenti;

b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri abbia richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo, il quale, comunque, deve essere approvato nel suo complesso con un'unica votazione finale;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6) Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7) Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci, dopo la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

8) Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ARTICOLO 65 VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1) Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

2) Il presidente pone in votazione il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3) Controllato l'esito della votazione, con l'eventuale collaborazione degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato.

4) La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

ARTICOLO 66
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

- 1) Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno 1/5 dei consiglieri.
- 2) Il presidente precisa al consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta e del "no", alla stessa contrario.
- 3) Il segretario comunale effettua l'appello al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente con l'assistenza degli scrutatori.
- 4) Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ARTICOLO 67
VOTAZIONI SEGRETE

- 1) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
- 2) Nelle votazioni si procede come appresso:
 - a) le schede, predisposte dalla segreteria comunale, sono di eguale colore ed eguale formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
- 3) I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
- 4) E' consentito votare "sì" o "no" alla proposta di deliberazione contenente già i nominativi.
- 5) Nei casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i candidati da eleggere deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
- 6) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

7) I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente affinché ne sia preso atto a verbale.

8) Il presidente, terminata la votazione, procede, con l'assistenza degli scrutatori, allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

9) Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

10) Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

11) Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

12) Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ARTICOLO 68 ESITO DELLE VOTAZIONI

1) Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2) I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3) Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4) In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

5) Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione e può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

6) Dopo la proclamazione dell'esito della votazione il presidente conclude il suo

intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".

7) Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli ed il numero ed i nominativi dei contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ARTICOLO 69 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1) Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2) La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 70 ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione che lo approva, fatta salva la facoltà di cui al precedente art.69, comma 2.

2) Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

ARTICOLO 71 DIFFUSIONE

1) Copia del presente regolamento è inviata dal presidente del consiglio comunale ai consiglieri comunali in carica.

2) Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

3) Copia del regolamento è inviata, a cura del sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.